

**DICHIARAZIONE PER LA PRECEDENZA I e III co. 1- art. 13 – 40 CCNI MOBILITA' DOCENTI E ATA
(gravi motivi di salute, disabilità, L.104/92 personale, necessità di cure continuative)**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ () il _____,
docente con rapporto di lavoro a T.I. nella scuola dell'infanzia/ primaria/ secondaria di primo/secondo grado (*cl. di concorso _____*) (ovvero nominato a Tempo Indeterminato senza sede definitiva, titolare D.O.P., titolare D.O.S.)
personale ATA con rapporto di lavoro I.T.I. nel profilo professionale di _____ AREA _____
in servizio presso _____ titolare presso _____
_____ dell' U.S.T. di _____,
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge n. 3 del 16/1/2003 e dall'art 15 comma 1 della Legge 183/2011, **consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità,**

DICHIARA

ai fini della fruizione della precedenza

- DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE (NON VEDENTE – EMOALIZZATO)**
- PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**

residenza

- di essere residente in _____ () Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____
- che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. concernente la mobilità

situazione di disabilità

- Di essere non vedente (*art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120 – da documentare con certificazione*)
- Di essere soggetto a emodialisi (*art. 61 della Legge 270/82 - da documentare con certificazione*)
- Di essere disabile di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi *oppure* con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 **(2)**
- Di avere necessità per grave patologia di particolari cure a carattere continuativo **(1)**
- Di essere disabile di cui all'art.33 comma 6, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.Lvo n. 297/94 **(2)**

Allegato in formato cartaceo o digitale:

- Certificato medico Commissione ASL riconoscimento L. 104/92
- Attestazione di invalidità (disabile art. 21 L.104/92)

Data _____

Firma _____

(1) il personale che necessita di cure ha diritto alla precedenza all'interno e e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o di altri ambiti. Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province deve indicare prima delle preferenze relative ad altre

province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto comune: In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore.

(2) tale personale di cui all'art. 21 delle L. 104/92 e di cui all'art.33 comma 6, della legge n. 104/92 può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province.

Dall'art. 13 comma 1 punto I del CCNI mobilità

I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente, che si trovi nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

Dall'art. 13 comma 1 punto III del CCNI mobilità

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

Il personale di cui al punto 2 può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o di altri ambiti. Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province deve indicare prima delle preferenze relative ad altre province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto comune: In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore.

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province.

Documentazione e certificazioni

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

a) Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro **45 giorni** dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. **L'accertamento provvisorio** di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 **produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.**

La commissione medica di cui all'art. 4 della L. 104/92, **deve pronunciarsi**, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, **entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.**

b) La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, **entro 15 giorni dalla domanda degli interessati.** La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

d) per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo;

3) per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..